



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO SPORT

COMMISSIONE SPORTIVA

(Provincia di Varese)

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050

Tel. 0331.617121 fax 0331.618186 e.mail: segreteria@comunegorlamaggiore.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25/11/2005)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2007)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2008)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPITOLO I – OBIETTIVI ED ASSETTO PATRIMONIALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI...	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
CAPITOLO II – QUADRO DELLE COMPETENZE	3
Articolo 3	3
CAPITOLO III – CONDIZIONI GENERALI DI ASSEGNAZIONE	4
Articolo 4	4
CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI.....	5
Articolo 5	5
CAPITOLO V – ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE	6
Articolo 6	6
Articolo 6 bis	6
CAPITOLO VI – MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE	7
Articolo 7.....	7
CAPITOLO VII – RILASCIO DELLE CONCESSIONI	7
Articolo 8	7
Articolo 9	8
CAPITOLO VIII – CONTROLLI, SOSPENSIONI E REVOCA DELLE CONCESSIONI.....	9
Articolo 10	9
Articolo 11	9
Articolo 12	9
CAPITOLO IX - DISCIPLINA GENERALE DELLE NORME DI UTILIZZO	9
Articolo 13	9
CAPITOLO X - TARIFFE	10
Articolo 14	10
CAPITOLO XI - NORME FINALI	11
Art. 15	11

CAPITOLO I – OBIETTIVI ED ASSETTO PATRIMONIALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 1

1. Il Comune di Gorla Maggiore riconosce la funzione sociale dello Sport e intende sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, riconoscendo lo Sport come risorsa educativa e di aggregazione sociale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.
2. E' compito dell'Amministrazione Comunale promuovere la pratica delle attività sportive da parte dei cittadini sostenendo le associazioni presenti nel Comune di Gorla Maggiore attraverso la realizzazione, la concessione d'uso e la razionale gestione degli Impianti Sportivi e delle relative attrezzature.
3. Gli Impianti Sportivi di proprietà del Comune di Gorla Maggiore fanno parte dei beni patrimoniali inalienabili. Essi sono una risorsa destinata alla pratica dell'attività sportiva esercitata a tutti i livelli, nell'ambito di una organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio e volta a valorizzare il sistema delle infrastrutture destinate allo Sport.

Articolo 2

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli Impianti Sportivi Comunali direttamente gestiti dalla Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore o affidati in gestione a terzi.
2. Per Impianti Sportivi Comunali si intendono tutte le strutture, luoghi ed edifici, opportunamente attrezzati e destinati alla pratica di una o più attività sportive che, presenti sul territorio comunale, sono di proprietà del Comune di Gorla Maggiore, comprese le palestre annesse alle strutture scolastiche.
3. Gli Impianti Sportivi Comunali potranno essere utilizzati esclusivamente dai soggetti indicati al successivo articolo 4 unicamente per lo svolgimento della attività ordinaria a carattere sportivo e culturale.
E' riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di destinarne l'utilizzo per altre attività e pertanto, in via residuale rispetto all'ordinaria attività di cui sopra, gli Impianti Sportivi Comunali potranno essere utilizzati anche per attività varie, ricreative, aggregative ed imprenditoriali.

CAPITOLO II – QUADRO DELLE COMPETENZE

Articolo 3

Ai fini di un razionale utilizzo ed un'ottimale gestione degli Impianti Sportivi Comunali all'interno dell'Amministrazione Comunale si individuano le seguenti competenze:

1. Il Consiglio Comunale

- a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del Sistema Impianti Sportivi cittadini in ordine alle necessità del territorio, al loro razionale utilizzo e alla programmazione e svolgimento delle attività sportive praticate a tutti i livelli.
- b) definisce gli indirizzi base per la determinazione, da parte della Giunta Comunale, delle tariffe per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali.

2. La Giunta Comunale

- a) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione degli impianti, nonché le clausole alla base delle concessioni degli Impianti Sportivi Comunali.
- b) classifica altresì la rilevanza imprenditoriale degli impianti individuandone i criteri per l'eventuale assegnazione e gestione degli spazi negli stessi impianti.
- c) delibera le tariffe per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali inclusi i relativi adeguamenti.

3. Il responsabile del servizio Settore Sportivo della Amministrazione Comunale, o suo delegato

- a) Provvede alla ordinaria programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli Impianti Sportivi Comunali in applicazione ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
- b) Raccoglie le richieste d'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali esercitate da parte delle Associazioni, dei Gruppi e dei Soggetti interessati.
- c) Appronta il piano di programma annuale delle concessioni d'uso di cui al successivo articolo 5.
- d) Rilascia le concessioni ordinarie, annuali e temporanee, evadendo le stesse nei termini concordati.
- e) Esercita ogni altro compito gestionale inerente l'ordinaria conduzione degli Impianti Sportivi Comunali

CAPITOLO III – CONDIZIONI GENERALI DI ASSEGNAZIONE

Articolo 4

1. Gli Impianti Sportivi Comunali potranno essere concessi in uso in via ordinaria per lo svolgimento delle attività ai seguenti soggetti, in ordine prioritario:
 - a) Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio Comunale.
 - b) Associazioni Sportive iscritte all'Albo Comunale e affiliate al CONI – Federazioni Sportive Nazionali
 - c) Associazioni Sportive iscritte all'Albo Comunale non affiliate CONI, ma affiliate ad Enti di Promozione Sportiva.
 - d) Associazioni iscritte all'Albo Comunale per attività sportive, culturali e ricreative varie.

- e) Associazioni non iscritte all'Albo Comunale, gruppi sportivi, ricreativi soggetti vari e privati cittadini, in via residuale, ed esclusivamente per attività sportive.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, negli orari residui, consentire l'accesso ad associazioni, società commerciali ed altri soggetti privati per attività diverse da quelle sportive (mostre, spettacoli, congressi, iniziative promozionali, ecc.). In tali casi i corrispettivi e le condizioni per l'utilizzo saranno definiti direttamente dall'Amministrazione Comunale attraverso apposita delibera della Giunta Comunale.
 3. In linea di principio il Piano delle concessioni annuali dovrà garantire una equa ripartizione degli impianti, dei giorni e delle ore di utilizzo, fra i soggetti richiedenti. Tuttavia qualora le richieste di concessioni siano, rispetto agli spazi ed agli orari disponibili per ogni impianto, eccedenti o coincidenti, le assegnazioni potranno comportare variazioni rispetto alle indicazioni contenute nelle richieste presentate. In tal caso il rilascio della concessione avverrà in linea generale tenendo conto, ma non esclusivamente, dei seguenti elementi in ordine di priorità:
 - data di presentazione della richiesta risultante dal protocollo dell'ufficio comunale preposto al ritiro
 - richiesta in proseguimento dell'attività a fronte di concessione assentita l'anno precedente
 - regolarità dei pagamenti dei corrispettivi d'uso per i precedenti utilizzi
 - richieste di Associazioni di nuova costituzione
 4. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali prevede la corresponsione, da parte degli utenti, di apposite tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale come riportato al successivo articolo 14.
 5. Il Responsabile del Servizio potrà concedere gratuitamente l'utilizzo degli impianti sportivi, alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale per attività sportive culturali – ricreative nell'ambito di manifestazioni patrocinate dall'Ente.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI

Articolo 5

1. Per i soggetti di cui al precedente articolo 4 ai punti b,c,d ed e, l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali inseriti in complessi scolastici sarà consentito solo in orari compatibili con le esigenze di funzionamento delle scuole e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali in genere sarà consentito nelle fasce orarie concordate con l'Amministrazione Comunale nel piano di programma annuale che di norma verrà redatto entro il 31 luglio.
3. Per i medesimi soggetti di cui all'articolo 4 l'accesso agli Impianti Sportivi Comunali potrà avvenire mediante:

Concessioni temporanee ed annuali

- a) Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo quali la preparazione atletica invernale delle società sportive, i corsi sportivi periodici non continuativi, manifestazioni ed iniziative varie.
- b) Sono annuali le concessioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica o per un periodo corrispondente all'anno scolastico, e che abbiano, di norma, inizio entro il 31 ottobre. Sono altresì considerate concessioni annuali quelle rilasciate per attività sportive organizzate in corsi a periodicità mensile, svolti

senza soluzione di continuità, nell'arco del medesimo periodo.

- c) La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'assenso sulle concessioni temporanee.
- d) La concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgersi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso.
- e) L'uso degli impianti per lo svolgimento di iniziative ed attività promosse dall'Amministrazione Comunale ha comunque priorità su ogni altro utilizzo.
- f) L'Amministrazione Comunale potrà, con atto motivato, revocare parzialmente o, per motivi inderogabili, in toto, le concessioni già assentite, notificando agli interessati relativo provvedimento con almeno 30 giorni di anticipo. In tal caso, a fronte di corrispettivi già incassati, sarà cura dell'Amministrazione Comunale procedere al rimborso della relativa quota in proporzione al periodo di mancato utilizzo degli stessi. Nessun risarcimento sarà dovuto al concessionario da parte della Amministrazione Comunale per la revoca transitoria o permanente della concessione.

CAPITOLO V – ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE

Articolo 6

1. L'Amministrazione Comunale, su proposta della Giunta ed a seguito di successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, potrà concordare, per quegli Impianti Sportivi Comunali a rilevanza imprenditoriale cioè ritenuti in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione stessa, la assegnazione a terzi della gestione dell'impianto. In tal caso la assegnazione verrà rilasciata con atto, nel rispetto della normativa vigente, dalla Giunta Comunale prevedendo:
 - Un canone di assegnazione per la gestione da corrispondere al comune da parte dell'assegnatario.
 - Inderogabili clausole di fruibilità da parte delle scuole
 - La riserva per attività sportive e sociali promosse e/o patrocinate dalla Amministrazione Comunale
2. La Giunta individuerà la suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e l'Assegnatario, definire gli indicatori di efficienza gestionale e gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e garanzia, nonché definire la durata della assegnazione che verrà indicata nell'atto di assegnazione stesso.
3. L'Assegnatario, fatto salvo quanto sopra esplicitamente riportato, avrà facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari pur nei limiti previsti dall'assegnazione.
4. Qualsiasi opera che comporti modifica agli Impianti Sportivi Comunali, finalizzata alla loro omologazione da parte della federazione per adattamento a nuove attività agonistiche, sarà adottata dal settore Lavori Pubblici del Comune sentito il parere dei settori Finanziario e Sportivo. La Giunta può autorizzare, con proprio provvedimento, l'assegnatario ad effettuare gli interventi richiesti.

Articolo 6 bis

1. La Giunta, a seguito richiesta delle associazioni interessate potrà assegnare in gestione l'utilizzo degli impianti sportivi mediante la sottoscrizione di una convenzione che regoli i

rapporti tra le parti, tenendo presente i seguenti punti fondamentali:

- La determinazione di un canone di assegnazione per la gestione;
 - L'inderogabilità alla fruibilità da parte delle scuole della struttura ai fini didattici;
 - La riserva per attività sportive e sociali promosse e/o patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
2. La convenzione regolerà la suddivisione delle competenze e degli oneri gestionali tra Comune e Concessionario limitatamente alle attività di manutenzione ordinaria necessarie a garantire l'efficienza ed una buona conduzione dell'impianto (es.: pulizie, sostituzione lampadine, taglio dell'erba, piccoli interventi di ripristino di apparecchiature in avarie quali interruttori, vetri, maniglie etc...), definendo la durata dell'assegnazione.
 3. L'assegnatario, fatto salvo quanto sopra esplicitamente riportato, avrà facoltà di organizzare attività senza vincoli tariffari pur nei limiti previsti dall'assegnazione.

CAPITOLO VI – MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE

Articolo 7

1. Le richieste di concessione annuale degli impianti dovranno essere presentate all'Ufficio Segreteria o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con domanda in carta semplice a firma del presidente, del responsabile, comunque del richiedente, corredato dei seguenti documenti:
 - a) copia dello statuto o atto costitutivo della società o dettagliata relazione sottoscritta dai componenti del gruppo dalla quale risultino con chiarezza gli scopi e le finalità del gruppo.(se non già precedentemente presentati).
 - b) relazione sulle attività da svolgere comprese eventuali gare legate ai vari campionati con indicazione delle preferenze in merito agli orari ed alla tipologia dell'impianto richiesto.
 - c) sottoscrizione di un atto di assunzione di responsabilità che garantisca l'uso corretto della struttura e l'integrità della stessa
 - d) dichiarazione esplicita di accettazione del presente regolamento senza alcuna riserva.
2. E' considerato periodo utile per la loro presentazione quello che va dal 1 al 30 di giugno di ogni anno.
3. Le richieste di concessione temporanea degli impianti dovranno essere presentate, nei modi e nelle forme indicate nel comma 1, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse.
4. Eventuali domande pervenute fuori termine potranno essere prese in esame, limitatamente alle residue disponibilità, con le stesse modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 del presente regolamento.

CAPITOLO VII – RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Articolo 8

Concessione annuale

1. La concessione annuale dà diritto al concessionario di utilizzare gli impianti indicati nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni ed agli orari assegnati.
2. La concessione annuale di regola ha durata un anno o durata equivalente a quella della

stagione agonistica.

3. La convenzione prevede l'impegno da parte del concessionario a:
 - a. rispettare le norme di comportamento previste per ciascuna tipologia di impianto
 - b. versare anticipatamente una cauzione determinata dal funzionario competente sulla base della seguente formula : **n° ore settimanali richieste X tariffa base applicata X 4 = importo cauzione, sino ad un limite massimo dell'importo di €. 500,00** che verrà restituita entro 15 giorni dal versamento dell' ultima reversale di incasso.
 - c. versare entro 15 giorni dal ricevimento della reversale di incasso mensile, i corrispettivi dovuti in base alla tariffa relativa all'uso dell'impianto
 - d. rispondere direttamente per qualsiasi danno derivato a persone o a cose, durante l'utilizzo degli impianti, per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale
 - e. l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa danni verso terzi.
 - f. la nomina e la comunicazione del responsabile della sicurezza.
4. Il Settore Sportivo dell'Amministrazione Comunale individuerà la suddivisione delle competenze e degli oneri gestionali tra Comune e Concessionario limitatamente alle attività di manutenzione ordinaria necessarie a garantire l'efficienza ed una buona conduzione dell'impianto (es.: pulizie, sostituzione lampadine, taglio dell'erba, piccoli interventi di ripristino di apparecchiature in avarie quali interruttori, vetri, maniglie etc...).
5. Nel caso di mancato utilizzo dell'impianto, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima. In caso contrario verrà comunque addebitato il corrispettivo dovuto.

Articolo 9

Concessione temporanea

1. La concessione temporanea viene rilasciata, di norma, rispettando l'ordine cronologico delle richieste e dà diritto al concessionario di utilizzare gli impianti indicati nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni ed agli orari assegnati, ed è subordinata alla sottoscrizione di apposita concessione.
2. La concessione prevede l'impegno da parte del concessionario a:
 - a. rispettare le norme di comportamento previste per ciascuna tipologia di impianto
 - b. versare:
 - per utilizzi inferiori o pari a gg 7, anticipatamente il corrispettivo dovuto
 - per utilizzi superiori a gg 7 ed inferiori o uguali ad un mese, anticipatamente una cauzione determinata dal funzionario competente sulla base della seguente formula : **n° ore settimanali richieste X tariffa base applicata X 2 = importo cauzione**, che verrà restituita entro 15 giorni dal versamento dell' ultima reversale di incasso.
 - per utilizzi superiori ad un mese , anticipatamente una cauzione determinata dal funzionario competente sulla base della seguente formula: **n° ore settimanali richieste X tariffa base applicata X 4 = importo cauzione**, che verrà restituita entro 15 giorni dal versamento dell' ultima reversale di incasso.
 - c. versare entro 15 giorni dal ricevimento della reversale di incasso mensile, i corrispettivi dovuti in base alla tariffa relativa all'uso dell'impianto
 - d. rispondere direttamente per qualsiasi danno derivato a persone o a cose, durante l'utilizzo degli impianti, per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale.
 - e. l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa danni verso terzi.
 - f. la nomina e comunicazione del responsabile della sicurezza.

CAPITOLO VIII – CONTROLLI, SOSPENSIONI E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Articolo 10

1. L'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli Impianti Sportivi Comunali a mezzo di propri incaricati. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività del concessionario e dell'assegnatario.

Articolo 11

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la concessione d'uso degli Impianti Sportivi Comunali nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti o di manutenzione urgente degli Impianti stessi. In tale circostanza verrà data comunicazione ai concessionari, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni. La sospensione temporanea è inoltre prevista quando, per causa di forza maggiore, quali ad esempio eventi naturali di carattere eccezionale, a insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico del comune, gli Impianti non siano più agibili pregiudicando di fatto l'incolumità e la salute degli utenti e del pubblico.
2. Per le sospensioni temporanee di cui al comma 1 nessun indennizzo è dovuto al concessionario da parte del Comune.

Articolo 12

1. La concessione in uso per l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali può in ogni momento essere revocata dall'Amministrazione Comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario o se la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti e del pubblico, ovvero qualora questi ponga in essere atti che costituiscono violazioni di legge o di regolamenti.
2. Anche il mancato utilizzo superiore ad un mese dell'impianto concesso, rilevato dall'Amministrazione Comunale attraverso i suoi funzionari incaricati, può far decadere la concessione.
3. Per la revoca o decadimento della concessione, riferiti ai comma 1 e 2, nessun indennizzo è dovuto al concessionario da parte del Comune.

CAPITOLO IX - DISCIPLINA GENERALE DELLE NORME DI UTILIZZO

Articolo 13

1. L'Amministrazione Comunale, per ciascuna tipologia di Impianto Sportivo Comunale, provvederà alla redazione delle norme di comportamento che dovranno essere osservate da parte degli utenti. Tali norme che verranno visibilmente esposte presso ciascun Impianto

Sportivo Comunale verranno consegnate ai concessionari all'atto di sottoscrizione della convenzione o della assegnazione.

2. I concessionari hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri affiliati, così come al pubblico presente durante una propria manifestazione, dette norme di comportamento assumendosene la diretta responsabilità per i danni perpretati a cose e/o persone durante lo svolgimento delle proprie attività.
3. I trasgressori delle norme comportamentali che saranno identificati potranno essere allontanati dagli Impianti Sportivi Comunali dal personale di vigilanza senza diritto al rimborso di quanto eventualmente versato oltre ad incorrere nei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPITOLO X - TARIFFE

Articolo 14

1. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali in concessione comporta la corresponsione, da parte degli utenti, di apposite tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della destinazione d'uso, delle caratteristiche strutturali e tecniche dell'impianto, nonché tenendo conto dei costi relativi alle utenze ed al personale oltre alle spese di pulizia e delle manutenzioni ordinarie.
2. Per compensare i maggiori costi di gestione le tariffe degli Impianti Sportivi Comunali saranno aggiornate di anno in anno con atto deliberativo della Giunta la quale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale in sede di bilancio preventivo, stabilirà la Tariffa Base da applicare.
3. Con tale delibera verrà inoltre indicata l'applicabilità di condizioni specifiche per la concessione a Tariffa Ridotta o Gratuita per gli utilizzi concessi ai soggetti di cui al precedente art. 4, ma riconosciute a particolari categorie di utenti quali studenti, anziani e disabili.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà , entro il 31 marzo di ogni anno alla determina di specifico tariffario, con indicazione delle tariffe applicabili ad ogni Impianto Sportivo, che abbia osservanza dei sottoindicati criteri:
 - a. **Tariffa Standard**, con maggiorazione di un terzo dell'importo della Tariffa Base, per gli usi concessi ad associazioni non iscritte all'Albo Comunale, gruppi sportivi, ricreativi e soggetti vari.
 - b. **Tariffa Base**, per gli usi concessi ad Associazione iscritte all'Albo Comunale per attività sportive, culturali e ricreative varie.
 - c. **Tariffa Agevolata** , pari a due terzi dell'importo della Tariffa Base , per gli usi concessi per le attività nel settore Senior alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale affiliate ad Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Sportive iscritte all'Albo Comunale affiliate CONI – Federazioni Sportive Nazionali,.
 - d. **Gratuità** per gli usi concessi a Scuole locali di ogni ordine e grado e per i settori **Giovanili** delle varie Associazioni iscritte all'Albo Comunale affiliate ad Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Sportive iscritte all'Albo Comunale affiliate CONI – Federazioni Sportive Nazionali.
5. Le tariffe modificate entreranno in vigore con il calendario sportivo successivo alla loro adozione, cioè a partire dal mese di settembre dello stesso anno, fatti salvi provvedimenti di immediata esecutività.

CAPITOLO XI - NORME FINALI

Art. 15

1. Il presente regolamento entra in vigore l'01 gennaio 2006.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
3. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli Impianti Sportivi Comunali si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore dello stesso.
4. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite ed è facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento.
5. Il presente regolamento sarà applicato anche a tutte le strutture, luoghi ed edifici che, con destino la pratica di attività sportive ed in accordo al programma di sviluppo del sistema Impianti Sportivi Comunali, verranno realizzate in futuro dall'Amministrazione Comunale e la cui proprietà rimarrà al Comune di Gorla Maggiore.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia